

RICHIAMATO l'art. 13 L.27.12.2002, n.289 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO che, con riferimento ai tributi propri, il Comune può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per l'ipotesi che, entro un termine appositamente fissato, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RITENUTO adottare apposite disposizioni regolamentari per l'anno 2010 per la definizione agevolata dei rapporti non definiti avvalendosi delle previsioni di cui sopra per i seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

LETTI l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, l'art. 4 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la legge 27.07.2000, n. 212, l'art. 5, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, l'art. 1, comma 155, L. 23.12.2005, n. 266;

LETTA la risoluzione n. 4/2003 del 18.02.2003 emessa dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

VISTO il D.M. Interno 17/12/2009, con il quale è stato stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 è prorogato al 30.04.2010;

VISTO lo schema di regolamento comunale in materia di condono dei tributi locali, composto da n. 21 articoli, all'uopo predisposto dall'Area Amministrativa Contabile, facendo seguito a direttive del Sindaco;

RITENUTO procedere alla sua approvazione;

PER quanto esposto;

CON votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare il regolamento comunale in materia di condono dei tributi locali, nel testo risultante dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli.



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PROVINCIA DI POTENZA)

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 12 del 30/04/2010

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge finanziaria 289/2002.

Art. 2 Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3 I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- Le persone fisiche;
- Le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917;
- Le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Può essere definito secondo le modalità del presente Regolamento il condono dei seguenti tributi ed imposte comunali dei seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Sono espressamente escluse, pur essendo la titolarità giuridica ed il cui gettito è attribuito ai Comuni:

- a) Le addizionali comunali all'IRPEF,
- b) Le addizionali comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 5 Le annualità condonabili

1. Sono condonabili tutte le annualità per le quali è ancora riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.

Art. 6 Effetti della definizione del condono

1. L'atto di definizione del condono obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione comporta la esclusione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi solo per la rateizzazione del debito complessivo dovuto quando lo stesso supera l'importo di Euro 300,00.

3. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia qualsiasi atto già emesso dall'amministrazione comunale.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

5. Il Condono definito non rileva a fini extratributari, non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non può essere integrato o modificato dall'Ufficio Comunale.

6. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art.4 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

Art.7

Esclusione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, non si applicano le sanzioni ed interessi per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce il condono.

Art. 8

Versamenti

1. A seguito del condono l'imposta da versare per i seguenti tributi viene così determinata per ogni periodo d'imposta cui si riferisce il condono stesso:

- I.C.I.: nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità;
- T.A.R.S.U.: nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità;
- T.O.S.A.P.: nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità. La TOSAP dovuta per PASSI CARRABILI ed ACCESSI CARRABILI può essere definita mediante il versamento di una somma forfetaria, per ogni annualità, rispettivamente di Euro 20,00 ed Euro 10,00;
- IMPOSTA di PUBBLICITA' E DIRITTI per le PUBBLICHE AFFISSIONI : nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto.

Art. 9

Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'ufficio TRIBUTI del Comune nella persona del Responsabile dei Tributi.

Art. 10

Pubblicità dell'Iniziativa

1. Il responsabile del procedimento attiverà tutte le opportune procedure per dare massima pubblicità alla presente iniziativa mediante affissione di manifesti e inserimento di avvisi sul sito internet dell'Ente.

Capo II

MODALITA' DI ADESIONE AL CONDONO

Art. 11

Iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente, presenta l'istanza di condono mediante apposito modello, da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune, ove risultino indicati:

- a) la data e il luogo di nascita e dati fiscali del Contribuente;
- b) il tributo oggetto del condono;
- c) i periodi di imposta suscettibili di condono;
- d) la richiesta di definire la pendenza con la esclusione delle sanzioni di cui al precedente art.6 c.2;
- e) l'espressa menzione che il mancato pagamento, in caso di rateizzazione del debito, anche di una sola delle rate, comporta la decadenza del beneficio stesso ed il recupero da parte dell'Ente dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni ed interessi originariamente previsti.

Art. 12

Termini per la presentazione dell'istanza di condono..

1. Il Contribuente interessato alla definizione agevolata della pendenze deve presentare entro il 30 settembre 2010 l'istanza prevista dal precedente art. 11.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio Tributi mediante consegna all'Ufficio stesso o avvalendosi del servizio postale, con raccomandata A.R.
3. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per il solo richiedente.

Art. 13

Controversie in corso.

1. Le agevolazioni del presente istituto si applicano anche nei casi in cui siano in corso:
 - Procedure di accertamento;
 - Procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;
 - Tributi iscritti a ruolo.
2. La richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque grado e stato questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dal Comune.

Art. 14

Invito a comparire

1. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art.11, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, l'invito a comparire per la definizione della stessa.

Capo III

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art.15

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione ai sensi del presente Regolamento.
2. Nella proposta di definizione del condono devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di interessi di dilazione pagamento;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.
3. La definizione del condono e' redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'Ufficio.

Capo IV

PERFEZIONAMENTO DEL CONDONO

Art. 16

Perfezionamento del procedimento

1. Il procedimento del presente Regolamento si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Art. 17

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione del condono, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt.15 comma 3, mediante il pagamento delle intere somme dovute ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima.
2. Le somme possono essere versate con apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 18

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli art.15 comma 3 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di quattro rate mensili di pari importo ovvero in un massimo di otto rate mensili di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a Euro 1.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli art. 15.
3. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio a riscuotere per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti e delle sanzioni originariamente previste.

Art. 19

Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di condono, soltanto dopo aver ricevuto la quietanza, e, nel caso di pagamento rateale della prima rata.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso..

Art. 21

Norme transitorie

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.